



COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Servizi educativi e supporto attività integrative scolastiche

FOGLIO CONDIZIONI - CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
E DI SUPPORTO AL PROGETTO "SCUOLA INTEGRATA"
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO DEL FRIULI
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 E 2016/2017

CIG n.: 5876000498

Sostituisce pari documento in pubblicazione dal 1/8/2014

Responsabile del Servizio
Lesa rag. Gianpaolo
0432 669016

Per accettazione _____

TITOLO I – OGGETTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Finalità e obiettivi del servizio di assistenza al doposcuola

Art. 3 – Sede, orario di svolgimento dei servizi

Art. 4 – Durata e importo dell'appalto - Proroga

Art. 5 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione del contratto ed eventuali sospensioni dell'esecuzione

Art. 7 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante

Art. 8 – Verifica di conformità

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PERSONALE

Art. 9 - Organizzazione del servizio – Personale

Art. 10– Osservanza delle norme in materia di lavoro

TITOLO III – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 11 – Adempimenti ed oneri a carico della Ditta

Art. 12 – Adempimenti ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

TITOLO IV – PAGAMENTI

Art. 13 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Art. 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15 – Adeguamento dei prezzi/revisione

Art. 16 - Variazioni entro il 20%

TITOLO V – GARANZIE, RESPONSABILITÀ E PENALITÀ

Art. 17 – Cauzione definitiva

Art. 18 – Responsabilità e Polizza assicurativa

Art. 19 - Controlli

Art. 20 – Piano di sicurezza

Art. 21 - Verifiche in ordine agli obblighi fiscali e contributivi

TITOLO VI – SITUAZIONI PATOLOGICHE

Art. 22 – Danni - inadempienze - penali

Art. 23 – Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – fallimento dell'appaltatore

Art. 24 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Art. 25 – Risoluzione del contratto per reati accertati

Art. 26 – Recesso dell'Amministrazione

Art. 27 – Recesso dell'appaltatore.

Art. 28 - Provvedimenti conseguenti all'inadempimento

TITOLO VII – SITUAZIONI EVENTUALI DELL'APPALTATORE

Art. 29 - Subappalto

Art. 30 - Cessione del contratto

Art. 31 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

TITOLO VII CLAUSOLE STANDARD

Per accettazione _____

- Art. 32 - Stipula del contratto
- Art. 33 - Trattamento dei dati personali
- Art. 34 - Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 35 – Esecuzione in pendenza di stipula
- Art. 36 - Definizione delle controversie
- Art. 37 - Spese contrattuali
- Art. 38 - Elezione domicilio
- Art. 39 - Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento
- Art. 40 - Accettazione espressa di clausole contrattuali

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Servizio di doposcuola e di supporto al progetto "Scuola Integrata" rivolto agli alunni della scuola primaria per le seguenti attività:

1. Servizio di preaccoglienza, vigilanza, assistenza, custodia ed intrattenimento degli alunni della scuola primaria ed, eventualmente, qualora nel corso dell'appalto sorga la necessità, anche della scuola media, che ne fanno richiesta, prima dell'inizio delle lezioni di una persona qualificabile educatore, nella fascia oraria 7,30 – 8,00 da rendersi per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Presenza in servizio presso sede scuola primaria di Pozzuolo del Friuli entro l'orario di inizio del servizio.
2. Servizio di animazione e sorveglianza alunni scuola primaria per periodo mensa e gioco, consistente nell'assistenza al periodo mensa, nella compilazione modulo rilevazione presenze/consegna buoni pasto degli alunni che usufruiscono della mensa, raccolta buoni, (compreso il ritiro dei buoni pervenuti in ritardo) e consegna del materiale entro i primi giorni successivi il mese di riferimento della raccolta, e in attività ludica post mensa in attesa della ripresa delle attività pomeridiane, da rendersi nella fascia oraria 13,00 – 14,00 per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, con personale educatore, in compresenza di massimo quattro persone a regime di funzionamento di tutti i servizi/attività integrative. Presenza in servizio presso la locale scuola primaria entro 5 minuti precedenti l'orario di inizio del servizio. Previsto un budget di ore annuali per programmazione delle attività. Restano a carico dell'appaltatore la fornitura in uso del materiale necessario all'attività ludica e di intrattenimento (palloni, corde, cerchi, ecc.) **la cui quantità minima dovrà venire proposta in allegato alla documentazione di gara.**
3. Servizio di Doposcuola alunni scuola primaria da rendersi nella fascia oraria 14,00 – 16,00 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con personale educatore, in compresenza di massimo tre persone, dal lunedì al venerdì. Presenza in servizio presso la locale scuola primaria entro l'orario di inizio del servizio. Previsto un budget di ore annuali per programmazione delle attività. Restano a carico dell'appaltatore la fornitura in uso del materiale necessario all'attività educativa e dei materiali di supporto (carta, colori, creta, ecc). Anche in continuità con il servizio 2.
4. Servizio di riassetto e pulizia dei laboratori e di tutti i locali utilizzati per lo svolgimento delle attività integrative pomeridiane (doposcuola e attività di laboratorio), compresi i servizi igienici, da rendersi nella fascia oraria 16,00 – 17,15 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Presenza in servizio presso la locale scuola primaria entro l'orario di inizio del servizio. Restano a carico dell'appaltatore la fornitura in uso del materiale necessario all'esecuzione del servizio (detersivi, stracci, ecc.).

Art. 2

Finalità e obiettivi del servizio di assistenza al doposcuola

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di doposcuola, mensa e gioco, preaccoglienza. Tale servizio, istituito per offrire un sostegno agli alunni della scuola primaria (fascia d'età 6-11 anni), alle loro famiglie e alla comunità scolastica, consiste nel far trascorrere agli alunni il tempo post-scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far vivere un'esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività di studio, didattico-formative, espressive e ricreative.

In particolare, il doposcuola mira ad offrire, mediante un qualificato ed organizzato complesso di attività, una serie di strumenti ed opportunità affinché i bambini e i ragazzi possano impiegare il loro tempo libero adempiendo agli obblighi e agli impegni legati alla frequenza mattutina della scuola, ma al tempo stesso divertendosi in un ambiente protetto e stimolante sotto il profilo socio-educativo.

2. Obiettivi del doposcuola sono i seguenti:
 - a) recupero e sostegno scolastico, con la specifica finalità di assistere gli alunni nello svolgimento dei compiti assegnati, contribuendo a consolidare l'acquisizione dei metodi

di studio già introdotti dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti dello studio, nonché aiutando gli alunni stessi a colmare le eventuali lacune in materie scolastiche e a cogliere e rafforzare le loro abilità cognitive;

b) stimolo delle capacità degli alunni, proponendo attività che favoriscano l'apprendimento scolastico, la libera espressione e il gioco e che siano collegate ai programmi scolastici ovvero indipendenti da essi;

c) sviluppo negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione, anche ai fini della loro migliore integrazione nella comunità scolastica.

Art. 3

Sede, orario di svolgimento del servizio

1. Il servizio di doposcuola è attivato presso i locali della scuola Primaria di Pozzuolo del Friuli così come il servizio di assistenza mensa e gioco e preaccoglienza e di riassetto-pulizia locali utilizzati per lo svolgimento delle attività integrative.
2. I giorni di funzionamento del servizio coincideranno con quelli previsti dal calendario scolastico secondo la calendarizzazione già precisata al precedente articolo. Sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e quelli nei quali, in base al suddetto atto, saranno sospese le lezioni e le attività educative. Sono, altresì, esclusi i giorni durante i quali non risulti possibile assicurare il servizio a causa di scioperi del personale comunale e/o scolastico.
3. Il monte ore complessivo annuale, determinato in via presuntiva, che la Ditta è comunque tenuta ad assicurare, è individuato in n. 2.035 ore (per un totale triennale d'appalto pari a n. ore 6.105) ed è costituito dalla somma:

(periodi riferiti al 1° anno scolastico di servizio)

a) Preaccoglienza Primaria	dal 11/09/2014 al 11/06/2015	1 Educatore	ore complessive annue	100
b) Doposcuola	dal 11/09/2014 al 11/06/2015	3 Educatori	ore complessive annue	1.030
c) Mensa e gioco	dal 11/09/2014 al 11/06/2015	4 Educatori	ore complessive annue	690
d) Riassetto/pulizia locali (laboratori-servizi igienici)	dal 11/09/2014 al 11/06/2015	1 Persona	ore complessive annue	215

comprensivo, ove previsto, del monte ore per attività complementari svolte dagli educatori al doposcuola – mensa e gioco, dedicate alla cura delle relazioni educatori-insegnanti del mattino, educatori-genitori, alla partecipazione alle sedute del Comitato interistituzionale ove necessario. La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare l'effettivo espletamento delle attività complementari da parte di ciascun educatore tramite la regolare compilazione e tenuta del registro di cui all'art. 11, lett. g).

4. Si precisa che il monte ore di cui al precedente comma, è stato individuato in via presuntiva, potendo lo stesso subire modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni organizzative del servizio che dovessero comportare mutamenti del numero di educatori impiegati nel servizio ovvero mutamenti dell'orario di funzionamento, secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Occorrendo pertanto, durante l'esecuzione del servizio, un aumento o una diminuzione del monte-ore complessivo di cui al precedente 3° punto, la Ditta aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo d'appalto, alle medesime condizioni stabilite nel presente Capitolato. Al di là di questo limite il prezzo sarà oggetto di libero accordo tra le parti, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altro appaltatore.
6. Il Comune si impegna a comunicare alla Ditta con il massimo anticipo possibile le decisioni concernenti le variazioni organizzative di cui al presente articolo.

Art. 4 -

Durata e importo dell'appalto - Proroga

1. Il presente appalto ha la durata di tre anni ed avrà decorrenza dalla data di inizio del servizio fissata, presumibilmente, il giorno 11.09.2014. La durata di cui sopra si intende riferita agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ed ai periodi di funzionamento dei servizi durante gli anni scolastici sopra menzionati con l'esclusione dei giorni dichiarati festivi, di quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali, e di quelli nei quali saranno sospese le lezioni e le attività educative. Sono, altresì, esclusi dall'ambito temporale del servizio i giorni in cui le attività delle singole scuole sono sospese per effetto di elezioni politiche o amministrative o di referendum e scioperi. Al termine del contratto, che coincide con l'ultimo giorno del servizio richiesto nell'anno scolastico 2016/2017 il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso.
2. Il presente appalto potrà essere prorogato per ulteriori tre anni, agli stessi patti e condizioni, per un periodo pari alla durata iniziale dello stesso.

Inoltre

Il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

3. Si precisa che l'importo complessivo triennale presunto a base d'appalto, determinato dal prodotto del costo orario relativo all'educatore del servizio di doposcuola, accoglienza e mensa e gioco e del personale addetto al servizio di riassetto-pulizia locali per il monte ore previsto al precedente art. 3 (6.105 ore) ammonta a € 111.111,00= (euro centoundicimilacentoundici/00) I.V.A. esclusa, oltre a € 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'ulteriore importo complessivo per l'eventuale rinnovo per tre anni è pari ad € 111.111,00= (euro centoundicimilacentoundici/00) stimati oltre a IVA di Legge, oltre ad € 3.000,00 (tremila/00), IVA esclusa, relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al predetto importo.
5. Il prezzo presunto, riferito ad un'ora di assistenza di educatore/ servizio riassetto-pulizia locali, è stato quantificato in € **18,20**= (I.V.A. esclusa). Si precisa altresì che il monte ore complessivo sopraindicato (n. 6.105) (calcolato in via presuntiva dall'Amministrazione sulla base delle esigenze evidenziatesi) verrà convenzionalmente utilizzato per determinare il valore del contratto/offerta usando n. 5.460 ore al prezzo offerto per gli educatori e n. 645 ore al prezzo eventualmente offerto per l'operatore dedicato al servizio di riassetto e pulizia locali.
6. L'aggiudicatario sarà, comunque, obbligato ad espletare il servizio oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze che si evidenzieranno nel corso degli anni.
7. L'aggiudicatario si impegna pertanto, sin d'ora, a mettere a disposizione il personale anche per prestazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al monte ore indicato in via presuntiva, ed a mettere, altresì, a disposizione un numero maggiore di educatori/personale per riassetto-pulizia locali, nel caso in cui ciò si rendesse necessario e fosse richiesto dall'Amministrazione, al prezzo orario offerto in sede di gara, nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923.

Art. 5

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore, se non sono state autorizzate dall'Amministrazione Comunale nei casi e nei modi previsti dall'art. 311 DPR 207/2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione comunale le giudichi inopportune, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto ed eventuali sospensioni dell'esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 308 D.P.R. 207/2010.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

L'Amministrazione Comunale può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Verifica di conformità

Per quanto riguarda la verifica di conformità del contratto si richiamano gli articoli dal 312 al 325 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 9

Organizzazione del servizio – Personale

1. L'incarico in questione comporta:

- a) compiti di sorveglianza ed assistenza educativa durante la refezione, riferito agli alunni che, oltre al servizio di doposcuola, usufruiscono del servizio di mensa per le attività integrative;
- b) lo svolgimento di tutte le attività dirette a perseguire gli obiettivi del servizio, come esplicitati nel precedente art. 1, in coerenza e in conformità con le linee programmatiche stabilite dal Gruppo interistituzionale nel programma di attività da esso approvato all'inizio di ogni anno scolastico;
- c) lo svolgimento di tutte le altre attività previste dal presente Capitolato, in particolare quelle direttamente o indirettamente connesse agli adempimenti a carico della Ditta precisati nel successivo art. 11 e nel precedente art. 1.

2. Per l'espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria si avvarrà di almeno n. 4 (quattro) persone.
3. Oltre agli educatori impegnati nell'attività svolta con carattere di continuità, potrà essere richiesto alla Ditta, entro i limiti di cui all'art. 3, di fornire ulteriori educatori per brevi periodi di durata, comunque non inferiore a 5 giorni di servizio consecutivi, qualora essi si rendano necessari per garantire lo standard complessivo di funzionamento del servizio o per integrare le attività assicurate dall'Istituto a fronte di esigenze nuove o impreviste di carattere comunque episodico. Le prestazioni ulteriori così espletate saranno liquidate sulla base del corrispettivo orario offerto in sede di gara.
4. Gli educatori al doposcuola, mensa e gioco, gestiscono direttamente le attività educative, didattiche, espressive e ricreative dei gruppi di alunni ad essi affidati in base al piano di distribuzione del lavoro approvato, unitamente al programma delle attività, dal Gruppo Interistituzionale o dalla relativa Commissione. Gli educatori al doposcuola non fanno parte del Gruppo interistituzionale, ma può essere richiesta la loro presenza alle sedute del medesimo qualora si debbano prendere in esame questioni attinenti ai gruppi di alunni ad essi affidati.
5. Al Gruppo interistituzionale e alla relativa Commissione, anche tramite il Referente del "Progetto Scuola Integrata" spetta definire la programmazione annuale delle attività di doposcuola, delle attività ricreative e delle altre attività svolte nell'ambito dei servizi dell'Istituto, nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa del singolo istitutore, nonché la verifica periodica dell'andamento complessivo dei servizi sotto il profilo metodologico didattico, la formazione e composizione di gruppi-classe e l'organizzazione dei rapporti con il corpo docente. La suddivisione in gruppi-classe avviene cercando di favorire la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei per età e classe di appartenenza.
6. Ciascun **educatore** al doposcuola dovrà essere in possesso dei requisiti minimi, di seguito elencati, obbligatoriamente richiesti dal Comune ai fini dello svolgimento del servizio:
 - a) diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore);
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) documentate esperienze di lavoro svolte con il ruolo e le funzioni di educatore per uno o più periodi di durata complessivamente pari almeno a 90 giorni, nell'ambito delle scuole elementari o dell'infanzia ovvero nell'ambito di iniziative di formazione ed educazione rivolte a bambini e/o ragazzi della fascia d'età 3 - 11 anni.
 - d) Assenza di condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (ex art. 600 septies)L'incaricato al servizio di riassetto e pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività integrative pomeridiane (compresi i servizi igienici) dovrà essere in possesso almeno dei requisiti, di seguito elencati, obbligatoriamente richiesti dal Comune ai fini dello svolgimento del servizio:
 - a) scuola dell'obbligo;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
7. Ogni educatore è responsabile del proprio gruppo per quanto riguarda la conduzione del servizio, la sorveglianza, la sicurezza degli alunni a lui affidati e per i rapporti con i loro genitori ed insegnanti.

8. Per esigenze di continuità didattica dovrà essere garantita la presenza continuativa degli stessi educatori assegnati allo svolgimento del servizio di doposcuola; essi potranno essere sostituiti nel corso dell'anno solo in caso di assenza per malattia o per altra causa di forza maggiore (da comprovare mediante attestazione scritta e *documentata* a cura della ditta aggiudicataria). In ogni caso di assenza degli educatori la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri educatori in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato.
9. Non sono permesse sostituzioni di poche ore tranne che in caso di malore improvviso dell'assistente durante il servizio o altra causa di forza maggiore sopravvenuta dopo l'inizio del servizio, comunque da comprovare con successiva documentazione da accertare a cura del Referente del progetto.
10. Gli educatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino o del ragazzo.
11. Si esige il rigoroso rispetto da parte degli educatori e della persona incaricata al servizio di riassetto e pulizia locali del divieto di svolgere, all'interno dei locali utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle formanti oggetto del presente Capitolato. Nell'ambito del servizio mensa gli stessi dovranno osservare la massima vigilanza affinché non vengano introdotti e consumati durante i pasti alimenti e bevande non forniti dal servizio di refezione medesimo. Gli educatori e la persona addetta al servizio riassetto/pulizia locali dovranno, altresì, astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Amministrazione per fini diversi da quelli formanti oggetto del presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.
12. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale, del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati.
13. Nell'organizzazione del servizio la Ditta dovrà, comunque, attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dal Responsabile del Servizio Scolastico, direttamente, o per il tramite del Referente del Progetto "Scuola Integrata".
14. La Ditta è tenuta ad adeguarsi nell'organizzazione del servizio alle eventuali indicazioni emerse nelle riunioni del Gruppo interistituzionale ed approvate dal Comune, nei limiti del presente Capitolato.

Art. 10

Osservanza delle norme in materia di lavoro

La ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, malattie professionali, diritto al lavoro dei disabili, e ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori. La ditta dovrà in ogni momento a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Tutto il personale dovrà essere iscritto a libro paga dell'impresa appaltatrice.

La ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per categoria, venga successivamente stipulato. La Ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività individuate dal presente Capitolato il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo di riferimento coerente con il/i settore/i di attività presenti sull'iscrizione camerale dell'Impresa e obbligatoriamente indicato in sede di offerta.

Qualora la ditta appaltatrice sia una società cooperativa deve essere garantito ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Per le società cooperative il CCNL di riferimento per l'individuazione della

base imponibile contributiva è quello individuato dalla circolare 1/6/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono estesi all'eventuale Ditta subappaltatrice.

La Ditta appaltatrice garantirà il servizio esclusivamente con personale proprio, regolarmente assunto per una durata non inferiore a quella del presente appalto, fatto salvo il diritto al periodo di prova, e potrà avvalersi di consulenti e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, solo previa autorizzazione del Comune di Pozzuolo del Friuli e limitatamente a particolari situazioni.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio di preaccoglienza, assistenza al doposcuola, mensa e gioco e riassetto/pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività integrative pomeridiane.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune si riserva di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 13 e di agire ai sensi del successivo art. 22.

La ditta inoltre si obbliga ad assumere, qualora subentrante alla ditta precedentemente affidataria del servizio, il personale in servizio, confermando i rispettivi profili professionali e la relativa anzianità.

Art. 11

Adempimenti ed oneri a carico della Ditta

1. Adempimenti successivi all'aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria del servizio, entro 10 giorni dall'affidamento dell'incarico, provvede a:

- a) fornire all'Amministrazione Comunale un dettagliato programma di attività annuale, sviluppato in conformità e in piena coerenza con quanto dichiarato nei documenti presentati in sede di gara e successivamente concordato con il gruppo interistituzionale.
- b) la Ditta provvede inoltre, prima dell'avvio del servizio, a stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 18.

2. Adempimenti relativi al personale.

La Ditta aggiudicataria del servizio provvede a

- a) nominare un responsabile coordinatore del servizio e responsabile della sicurezza (anche fra gli stessi educatori) e comunicarne il nominativo almeno 3 giorni prima della data di inizio del servizio. Al responsabile coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
 - controllare l'andamento del servizio promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute;
 - coordinare l'attività degli educatori al doposcuola e al servizio mensa e gioco della Ditta;
 - garantire il corretto e costante collegamento con gli insegnanti del mattino e con il Referente del progetto scuola integrata;
 - partecipare ai sopralluoghi di consegna locali e alle attività di coordinamento relative ai piani di sicurezza;
 - sovrintendere alle attività connesse all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e nei riguardi degli utenti;
 - partecipare agli incontri periodici con il Comitato interistituzionale durante i quali relazionerà sull'andamento del servizio, sulle attività svolte e sulle eventuali problematiche particolari sorte nel corso dell'espletamento del servizio affidato alla Ditta;

- b) fornire, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, per brevi periodi di durata, comunque non inferiori a 5 (cinque) giorni di servizio consecutivi, educatori al doposcuola e mensa e gioco, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) trasmettere all'Amministrazione Comunale, almeno 2 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo e la relativa documentazione di tutto il personale che opererà presso il servizio di preaccoglienza, doposcuola, mensa e gioco, riassetto e pulizia locali utilizzati per lo svolgimento dei laboratori/doposcuola (per gli eventuali sostituti si procederà a tale adempimento entro 2 *giorni* dalla sostituzione stessa) che dovrà essere inderogabilmente in possesso dei requisiti già specificati nell'art. 9;
- d) acquisire, per il personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto il certificato di cui all'art 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T.U.) al fine di verificare eventuali condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- e) produrre una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della Ditta, attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente capitolato ; alla dichiarazione la Ditta dovrà, altresì, allegare il *curriculum vitae* di ogni educatore (sottoscritto dall'interessato). La dichiarazione attestante le precedenti esperienze lavorative dovrà chiaramente riportare l'anno, la durata del servizio, l'età degli utenti e l'indicazione del datore di lavoro, del committente e del luogo di svolgimento del lavoro stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. Tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti impiegati nel corso del servizio e dovrà pervenire entro due giorni dalla sostituzione stessa.
- e) sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del D. Lgs. N° 81/2008, sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro, previo sopralluogo nei locali in cui si svolge il servizio al quale prendono parte il responsabile della Ditta, l'assistente referente e responsabile della sicurezza nominato dalla Ditta, il Responsabile della sicurezza nominato dall'Amministrazione Comunale, assicurando nel corso dell'appalto in accordo con le istituzioni scolastiche l'effettuazione di almeno due prove di evacuazione per anno scolastico;
- f) trasmettere, periodicamente (almeno quadrimestralmente), all'Amministrazione comunale, una relazione sull'andamento della gestione del servizio per la parte affidata alla Ditta, necessaria per una valutazione in merito ai risultati conseguiti;
- g) tenere appositi registri delle presenze giornaliere del personale e degli utenti in forma ordinata (evitando cancellazioni ed abrasioni, eventuali correzioni dovranno essere effettuate in modo che rimangano visibili e dovrà essere posta a margine la firma del soggetto che le ha apposte) e **debitamente firmati**. Entro 3 *giorni* dalla fine di ciascun mese dovranno essere trasmesse al Referente del progetto fotocopie dei fogli presenza (sia degli educatori sia dei bambini) limitatamente alle parti che si riferiscono al mese appena trascorso, controfirmate in originale dal responsabile della Ditta. Alla fine di ogni anno scolastico i registri di cui sopra dovranno essere firmati dalla Ditta che specificherà il numero di fogli in essi contenuti. Tali registri verranno quindi consegnati all'Amministrazione Comunale nel termine di 7 *giorni* dalla fine dell'esecuzione annuale del servizio;
- h) tenere apposita modulistica per gestione presenze mensa e rendicontazione dei relativi buoni; raccogliere giornalmente i buoni pasto; provvedere ai solleciti, nelle modalità previste dall'Amministrazione, relativamente ai buoni non immediatamente consegnati; consegnare l'intera documentazione entro i primi giorni successivi al mese oggetto di rendicontazione;

- h) riportare nella fattura mensile, un conteggio analitico delle ore di servizio effettuate da ciascun educatore e della persona incaricata al servizio riassetto/pulizia locali nel mese considerato divise per tipologia di servizio, con la specificazione delle eventuali ore aggiuntive di cui all'art. 3, 3° comma ;
- i) trasmettere all'Amministrazione Comunale:
 - al massimo entro il giorno successivo all'avvio del servizio la copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi del successivo art. 18;
 - dichiarazione del legale rappresentante della Ditta attestante la presenza nel DM 10/M e o nelle altre certificazioni attestanti il versamento dei contributi previdenziali, di cui deve essere allegata copia, degli operatori impiegati nel servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui sopra e/o di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso;

- l) provvedere alle sostituzioni del personale assente entro i termini e con le modalità stabilite nell'art. 7, 8° comma;
- m) attuare tutte le attività previste dal servizio in conformità a quanto riportato nei documenti presentati in sede di gara;
- n) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini che fruiscono del servizio oggetto del presente Capitolato;
- o) garantire la presenza degli educatori di tutti i servizi agli eventuali incontri indetti dal Responsabile dei Servizi Scolastici mirati alla soluzione dei problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio; le ore di presenza ai sopra citati incontri NON sono comprese nel monte ore di cui all'art. 3 e si intendono a carico della Ditta;
- p) astenersi dal pubblicizzare autonomamente l'iniziativa oggetto del presente Capitolato;
- q) assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione del servizio, per quanto di competenza della Ditta, implicitamente prevista dal presente Capitolato.

Art. 12

Adempimenti ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente a:
 - a) comunicare alla Ditta le notizie relative ai locali scolastici da adibire all'espletamento del servizio;
 - b) mettere a disposizione i locali, gli arredi, il materiale didattico ordinario, fatto salvo quanto indicato all'art. 1), nonché quanto serva al funzionamento del servizio di mensa compreso il pasto gratuito al personale adibito al servizio di assistenza mensa e gioco e raccolta buoni pasto in massimo due fruitori giornalieri e da fruirsi compatibilmente con le esigenze del servizio svolto;
 - c) fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali comunali in cui gli educatori sono destinati ad operare, nonché sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro e il relativo piano di coordinamento;
 - d) consegnare alla Ditta i registri per le presenze dei bambini e degli educatori;
 - e) mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (comunicati ufficiali ai genitori, eventuali comunicati stampa, ecc.).

Art. 13

Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte del servizio prestato il Comune erogherà l'importo dovuto in funzione del numero effettivo di ore prestate secondo quanto già previsto dall'art. 3, 7° comma del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura previa verifica di conformità del servizio ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale (conclusione del contratto).

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Pozzuolo del Friuli - Via XX Settembre n. 31 - P.I 00581220308.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- Voci distinte per ogni imputazione contabile prevista dalla fornitura;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Nel caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 14

Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

Per accettazione _____

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

3. L'appaltatore e il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (Prefettura di Udine).

5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 15

Adeguamento dei prezzi/Revisione

1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, dal secondo anno scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio, se disponibili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativi al mese di agosto.

4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

5. L'amministrazione informa l'appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il mese di maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo.

7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

8. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Art. 16

Variazioni entro il 20%

La quantità dei servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. Il fornitore è, pertanto, tenuto a svolgere il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizio richiesto. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso della ditta aggiudicataria.

Art. 17

Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ridotta al cinque per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Art. 18

Responsabilità e polizza assicurativa

1. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi e a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo.

La Ditta si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice.

2. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'appalto e l'incameramento della cauzione, una assicurazione cumulativa globale a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio compresi quelli indicati al comma 1, E GARANZIA INFORTUNI RIVOLTA A 200 UTENTI CON MASSIMALI NON INFERIORI A 100.000,00 € PER CASO MORTE E 150.000,00 € PER INVALIDITA' PERMANENTE. L'esistenza di tale polizza NON LIBERA l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Detta polizza dovrà, altresì, includere un'ADEGUATA garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto.
3. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ufficio "Contratti" del Comune di Pozzuolo del Friuli entro 10 giorni da ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.
4. L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all'Ufficio di cui sopra al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

Art. 19 **Controlli**

1. Durante lo svolgimento del servizio scolastico verranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti Uffici Comunali e Scolastici per verificarne la corretta esecuzione. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno contestati alla Ditta per iscritto dal Servizio competente con le modalità precisate nel successivo art. 22.
2. L'Amministrazione comunale è autorizzata ad esercitare in qualunque momento attività di controllo, verifica ed ispezione, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso .

Art. 20 **Piano di sicurezza**

1. La Ditta è tenuta a predisporre, possibilmente prima dell'avvio del servizio e comunque al massimo entro 20 giorni dall'inizio dello stesso, il piano di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio appaltato. Tale piano deve contenere almeno:
 - a) la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro assegnati;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) il programma delle misure da adottare in caso di emergenza;
 - e) l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze.
2. Ai fini della predisposizione del piano di sicurezza, l'Amministrazione Comunale, su richiesta, fornisce alla Ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché su quelle adottate dalla scuola in relazione alle attività scolastiche, in quanto disponibili.
3. Ai fini della cooperazione tra committente e Ditta appaltatrice in materia di prevenzione dei rischi e del coordinamento dei rispettivi interventi, la Ditta si impegna a trasmettere copia del proprio piano di sicurezza all'Amministrazione Comunale.

ART. 21

Verifiche in ordine agli obblighi fiscali e contributivi

L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrarre, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1), l'Amministrazione:

- a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
- b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Art. 22

Danni - Inadempienze - Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte del Committente sulla qualità del servizio, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo Raccomandata A.R. invitandola a presentare entro un termine breve le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato.
2. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata e/o sul compenso pattuito secondo i seguenti parametri:
 - per l'espletamento delle attività di accoglienza, assistenza al doposcuola, mensa e gioco e di riassetto/pulizia locali in modalità non conformi a quelle previste dal Capitolato e a quelle che la Ditta si è impegnata a seguire come risultanti dalla documentazione presentata in occasione della gara: penale da € 50,00 a € 500,00;
 - per il mancato espletamento delle attività complementari di cui all'art. 3, punto 3, lett. d): penale da € 25,00 a € 250,00;
 - per il mancato espletamento delle attività complementari di cui all'art. 3, punto 3, lett. a) e b): penale da € 100,00 a € 1.000,00;
 - per il mancato espletamento delle attività complementari di cui all'art. 3, punto 3, lett. c) : penale da € 100,00 a € 1.000,00;
 - per lo svolgimento delle attività di accoglienza, assistenza al doposcuola e mensa e gioco da parte di educatori privi dei requisiti richiesti dall'art. 9 punto 6: penale € 500,00 per ogni assistente;
 - per la mancata o ritardata trasmissione della documentazione degli educatori al doposcuola (compresi i sostituti): penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni assistente;
 - per la mancata sostituzione degli educatori al doposcuola assenti: penale € 100,00 per ogni assistente e per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - per la mancata o ritardata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile di cui all'art. 18: penale da € 500,00 a € 5.000,00;
 - per la mancata od irregolare tenuta dei registri del personale e degli utenti: penale da € 100,00 a € 1.000,00;
 - per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nel servizio: penale € 1.500,00 per ogni unità.

3. Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza contrattuale non compresi tra quelli elencati nel precedente punto 2, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.500,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempienza valutata secondo i criteri già esposti al precedente comma 2.
4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulla somma da pagare per le fatture emesse.
5. La cauzione, parzialmente o integralmente trattenuta, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla Ditta di cui in appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.
6. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di far decadere dall'incarico la Ditta inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra Ditta.
7. Per quanto non è previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 298 D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore.

Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

Art. 23

Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale – fallimento dell'appaltatore

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 D. Lgs. 163/2006.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 40 del D.Lgs. 163/2006

Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali.

Art. 24

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 136 D.Lgs. 163/2006.
2. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
 - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 - b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 23
 - d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
 - e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati

nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del relativo articolo del presente capitolato).

f) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.

Art. 25

Risoluzione del contratto per reati accertati

Si rinvia all'art. 135 D.Lgs. 163/2006.

Art. 26

Recesso dell'Amministrazione

- L'Ente appaltante, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti i servizi affidati, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, compresa la gestione dei servizi stessi tramite personale dipendente o altre forme organizzative, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 gg, senza che l'aggiudicatario del servizio possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo inoltre, si rinvia all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
- In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

Art. 27

Recesso dell'Appaltatore

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Decorso un periodo di sei (6) mesi dalla sospensione è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal regolamento.

La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Oltre alle spese di cui al comma precedente, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 28

Provvedimenti conseguenti all'inadempimento

Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, si rinvia agli artt. 138-140 D. Lgs. 163/2006

Art. 29

Subappalto

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella scheda di partecipazione e dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 limitatamente al servizio di pulizia e riassetto.

Art. 30

Cessione del contratto

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 51 e 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 31

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006

Art. 32

Stipula del contratto

1. Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006.

Art. 33

Trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Per accettazione _____

Art. 34

Effetto obbligatorio del contratto

Il contratto aggiudicato in base al presente capitolato non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione Comunale finchè non sia intervenuta l'esecutività degli atti amministrativi, l'offerta invece vincola immediatamente l'impresa aggiudicatrice

Art. 35

Esecuzione in pendenza di stipula

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 18 –comma 2 e 3 del presente C.S.A., potrà farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 17 del presente Capitolato.

Art. 36

Definizione delle controversie

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto devoluta alla competenza del Foro di Udine.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 37

Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 38

Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio a Pozzuolo del Friuli e comunicare la propria pec.

Art.. 39

Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010) e al regolamento dei contratti del Comune di Pozzuolo del Friuli. Si richiama la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pozzuolo del Friuli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86, dd. 26.09.2013, rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Art.. 40

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificatamente le clausole contenute negli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 del presente capitolato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Per accettazione _____